

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 107/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di analisi microbiologica sull'acqua del "Biolago" di Via Nilde Iotti di Calderara di Reno**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATO

- il Piano Operativo Annuale redatto dal Comune di Calderara di Reno, attraverso il quale si affidano al punto 4.C) gli interventi manutentivi e gestionali del "Biolago" di via Nilde Iotti;

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che la società ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la "progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi", art. 2, punto e);
- nell'ambito degli interventi manutentivi e gestionali del "Biolago" di via Nilde Iotti, nel Comune di Calderara di Reno, si rende necessario provvedere alla valutazione della proliferazione batterica delle acque, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di acque non destinate alla balneazione;
- che SUSTENIA S.R.L. non dispone delle risorse interne idonee a garantire l'esecuzione del servizio in oggetto in amministrazione diretta e che, pertanto, si rende necessario l'affidamento a operatori economici specializzati;

QUANTIFICATO

- l'importo complessivo dell'affidamento in euro 259,50 oltre all'IVA prevista per legge;

VISTI

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dei quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento e della stipulazione dei contratti, è adottata la decisione di contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; per gli affidamenti diretti, tale atto assume forma semplificata e indica l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici;
- l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale il contratto è stipulato in forma scritta e, nel caso di affidamenti diretti, può essere concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o altri strumenti elettronici conformi alla normativa vigente;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- Il "Regolamento per l'acquisto e l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria." approvato con determinazione n. 01/26 del 1° gennaio 2026;

ACCERTATO

- che il servizio in oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo risulta essere inferiore a euro 5.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin;

DATO ATTO

- che in data 22 giugno 2026 è stato ricevuto un preventivo dall'operatore economico CEPRA - Centro Protezione Ambientale S.r.l., relativo al servizio in oggetto;
- che in data 22 giugno 2026 è stato ricevuto un preventivo dall'operatore economico Laboratori Chimici Stante S.r.l., relativo al servizio in oggetto;

CONSIDERATO

- che la migliore offerta per il servizio in oggetto è quella dell'operatore economico CEPRA - Centro Protezione Ambientale S.r.l., con sede in Via del Tintoretto n. 6/2, 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.IVA 02002271209, che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio in oggetto alle più convenienti condizioni economiche;
- che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
- che è stata garantita la congruità delle modalità di pagamento, della regolarità contributiva e fiscale;
- che è stato garantito il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

VALUTATO

- che il prezzo offerto per il servizio è stato ritenuto congruo e trova copertura nel bilancio corrente della società;

PRECISATO

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discrezionalità, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO

- pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di contrarre, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con la ditta CEPRA - Centro Protezione Ambientale S.r.l., con sede in Via del Tintoretto n. 6/2, 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.IVA 02002271209, per il servizio di analisi microbiologica sull'acqua del "Biolago" di Via Nilde Iotti di Calderara di Reno;
- 2) che il servizio di analisi microbiologiche delle acque del Biolago di Via Nilde Iotti, comprende la determinazione di:
 - Coliformi fecali;
 - Coliformi totali;
 - Escherichia coli;
 - Salmonella spp.;
 - Streptococchi fecali;
 secondo le metodiche previste dal D.M. 23/03/2000 (G.U. n. 87 del 13/04/2000), con espressione dei risultati in UFC/100 ml;
- 3) che il servizio prevede l'esecuzione di due campioni, effettuati a circa un mese di distanza l'uno dall'altro, con consegna diretta dei campioni al laboratorio incaricato delle analisi;
- 4) che la procedura di affidamento è stata espletata in data 17 luglio 2026, mediante la piattaforma Sater, e che il codice della pratica è PI361123-26.
- 5) di impegnare, per il servizio indicato, la somma complessiva di euro 259,50, oltre all'IVA e gli oneri previsti per legge;
- 6) che la spesa totale è autorizzata dal Piano Operativo Annuale redatto dal Comune di Calderara di Reno, attraverso il quale si affidano al punto 4.C) gli interventi manutentivi e gestionali del "Biolago" di via Nilde Iotti;
- 7) che, ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo o del Consiglio del 23 luglio 2014, il contratto ha per oggetto il servizio di analisi microbiologica sull'acqua del "Biolago" di Via Nilde Iotti di Calderara di Reno e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nell'invio di una conferma d'ordine a mezzo posta elettronica ordinaria per presa visione e accettazione;
- 8) che la conclusione del servizio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026;
- 9) che il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice **CIG** è: **BC720D17F7**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 20 giugno 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini